



Decreto n° 07 / Pres.

Trieste, 15 gennaio 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

FUSIONE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO-SOCIETÀ COOPERATIVA CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO-SOCIETÀ COOPERATIVA.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 15/01/2018

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 10/01/2018

GABRIELLA DI BLAS

in data 15/01/2018

Visto l'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni recante "Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", il quale attribuisce alla Regione la potestà legislativa in materia di ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali, degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

Visto l'articolo 8 della medesima legge, il quale dispone che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell'articolo 5, n. 8 dello statuto medesimo" il quale, all'articolo 1, prevede che le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti - esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale - indicati nell'articolo 5, n. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 8 di detto statuto;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (in breve TUB) ed in particolare l'articolo 56 rubricato "Modificazioni statutarie" il quale, nell'ambito della attività di vigilanza che la Banca d'Italia esercita sulle banche, prevede che quest'ultima accerti l'adeguatezza con una sana e prudente gestione delle modificazioni statutarie delle banche medesime;

Visto, altresì, l'articolo 57, comma 1, del succitato testo unico a mente del quale la Banca d'Italia autorizza le fusioni alle quali prendono parte le banche nonché il comma 2 il quale prevede, inoltre, che non si possa dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione se non sia intervenuta la suddetta autorizzazione;

Visto, inoltre, l'articolo 159 del medesimo atto normativo il quale stabilisce che nel caso in cui il predetto provvedimento di accertamento della conformità delle modificazioni statutarie delle banche al criterio della sana e prudente gestione nonché l'autorizzazione alla fusione competa alle Regioni a statuto speciale, la Banca d'Italia esprima, a fini di vigilanza, parere tecnico vincolante;

Preso atto che, in forza del quadro normativo regionale sopra delineato, nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia la vigilanza prudenziale di cui ai richiamati articolo 56 e 57 del TUB viene effettuata dalla Amministrazione regionale, ferma restando, in ogni caso, la competenza della Banca d'Italia ad esprimere il parere vincolante sia in merito all'operazione di fusione bancaria, secondo il criterio, espressamente previsto dalla norma attributiva di tale competenza, della sana e prudente gestione, sia in ordine alla modifica dello statuto sociale che a tale operazione consegue;

Vista la nota prot. n. 17579 del 2 agosto 2017 con cui la "Banca di Credito Cooperativo di Manzano- Società cooperativa" con sede a Manzano (UD), dando seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2017 in merito alla proposta di fusione per incorporazione con la "Banca di Credito Cooperativo di Basiliano-Società cooperativa", si rivolgeva a questa Amministrazione affinché quest'ultima autorizzi, nell'esercizio della propria competenza, la modifica dei seguenti articoli del proprio Statuto sociale: articolo 1 "Denominazione e scopo mutualistico", articolo 2 "Principi ispiratori", articolo 3 "Sede e competenza territoriale", articolo 7 "Limitazioni all'acquisto della qualità di socio", articolo 21

“Azioni e trasferimento delle medesime”, articolo 24 “Convocazione dell’assemblea”, articolo 25 “Intervento e rappresentanza in assemblea”, articolo 32 “Composizione del consiglio di amministrazione”, articolo 33 “Durata in carica degli amministratori”, articolo 35 “Poteri del consiglio di amministrazione”, articolo 37 “Deliberazioni del consiglio di amministrazioni”, articolo 47 “Compiti e attribuzioni del direttore”, articolo 53 “Disposizioni transitorie”;

Vista la nota prot. n. 17931/P del 4 agosto 2017 della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio partecipazioni regionali, integrata con la nota prot. n. 20859/P del 20 settembre 2017, con la quale, ai sensi dell’articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 385/1993, veniva richiesto alla Banca d’Italia il parere di competenza in merito alle modifiche statutarie proposte dalla “Banca di Credito Cooperativo di Manzano-Società cooperativa” conseguenti alla succitata operazione di fusione;

Vista la nota prot. n. 23676 del 25 ottobre 2017 della Banca d’Italia, sede di Trieste, e l’allegata copia del provvedimento n. 1272167/17 con il quale veniva espresso parere favorevole, ai sensi dell’articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 385/93, in ordine al testo statutario proposto dalla “Banca di Credito Cooperativo di Manzano- Società cooperativa” in relazione alla incorporazione della “Banca di Credito Cooperativo di Basiliano-Società cooperativa” considerato che le variazioni prospettate sono in larga parte conformi allo “statuto-tipo” di categoria vigente e non contrastano con il criterio di sana e prudente gestione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 2017, n. 2098 con la quale è stato approvato il nuovo testo degli articoli: articolo 1 “Denominazione e scopo mutualistico”, articolo 2 “Principi ispiratori”, articolo 3 “Sede e competenza territoriale”, articolo 7 “Limitazioni all’acquisto della qualità di socio”, articolo 21 “Azioni e trasferimento delle medesime”, articolo 24 “Convocazione dell’assemblea”, articolo 25 “Intervento e rappresentanza in assemblea”, articolo 32 “Composizione del consiglio di amministrazione”, articolo 33 “Durata in carica degli amministratori”, articolo 35 “Poteri del consiglio di amministrazione”, articolo 37 “Deliberazioni del consiglio di amministrazioni”, articolo 47 “Compiti e attribuzioni del direttore” e articolo 53 “Disposizioni transitorie”, conseguenti alla fusione tra la “Banca di Credito Cooperativo di Manzano- Società cooperativa” con la “Banca di Credito Cooperativo di Basiliano-Società cooperativa”;

Preso atto che le sopraindicate “Banca di Credito Cooperativo di Basiliano-Società cooperativa” e “Banca di Credito Cooperativo di Manzano- Società cooperativa” nelle rispettive assemblee straordinarie tenutesi in data 2 e 3 dicembre 2017 hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della “Banca di Credito Cooperativo di Basiliano-Società cooperativa” nella “Banca di Credito Cooperativo di Manzano- Società cooperativa” approvando il relativo progetto di fusione, sottoscritto congiuntamente in data 26 ottobre 2017 dai rispettivi organi amministrativi, regolarmente depositato ed iscritto a norma di legge nel Registro delle imprese di Udine, nonché il nuovo testo dello Statuto sociale della banca incorporante, conformemente alle modifiche approvate dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

Preso atto che le citate delibere assembleari di fusione della società incorporante e delle società incorporanda sono state depositate per l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese di Udine, a norma dell’articolo 2502-bis del codice civile ed ivi iscritte in data 6 dicembre 2017;

Visto l’atto di fusione redatto dal Notaio dott. Vincenzo Cirotta del 22 dicembre 2017, depositato ed iscritto presso il Registro delle imprese di Udine in data 27 dicembre 2017 al n. rep. 43125/14946, con il quale la suddetta fusione è stata perfezionata da parte dei rappresentanti legali delle banche interessate, anche con l’approvazione del nuovo Statuto sociale allegato al suddetto atto, il quale verrà adottato dalla banca incorporante, in esecuzione del progetto di fusione e delle delibere di fusione succitate, con decorrenza fissata al primo gennaio 2018;

Ritenuto opportuno, sulla base della disposizioni normative in precedenza richiamate, autorizzare le suddette modifiche statutarie, apportate allo statuto vigente della “Banca di

Credito Cooperativo di Manzano- Società cooperativa” in quanto banca incorporante della “Banca di Credito Cooperativo di Basiliano-Società cooperativa”, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 26 ottobre 2017, n. 2098;

Decreta

1. È approvato il seguente nuovo testo degli articoli 1, 2, 3, 7, 21, 24, 25, 32, 33, 35, 37, 47 e 53 dello Statuto della “Banca di Credito Cooperativo di Manzano- Società cooperativa”:

Articolo 1

Denominazione. Scopo mutualistico

È costituita una società cooperativa per azioni denominata "BANCA-TER CREDITO COOPERATIVO FVG-Società cooperativa".

"BANCA-TER CREDITO COOPERATIVO FVG--Società cooperativa" è una società cooperativa a mutualità prevalente.

Articolo 2

Principi ispiratori

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Articolo 3

Sede e competenza territoriale

La Società, che è la prosecuzione della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano e della Banca di Credito Cooperativo di Manzano, ha sede nel Comune di Udine.

La Società ha sede distaccata nel Comune di Trieste.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Articolo 7

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
- b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Articolo 21

Azioni e trasferimento delle medesime

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non

possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

Articolo 24

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) Messaggero Veneto
- b) Il Gazzettino
- c) Il Piccolo

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Articolo 25

Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio.

La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò

espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione

Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Articolo 32

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 9 a 11 amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;

d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in Società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in Società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;

f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di

amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Articolo 33

Durata in carica degli amministratori

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.

Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società.

Gli amministratori, con esclusione del presidente, si rinnovano di almeno un terzo ogni anno; per la prima volta, la scadenza anticipata è determinata mediante sorteggio, e, successivamente, per anzianità di carica.

Art. 35

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società,

disciplinato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

Il consiglio elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

E' inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al condirettore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali e alle sedi distaccate, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c) partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25 per cento del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Articolo 37

Deliberazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del

consiglio, da altro dipendente.

Articolo 47

Compiti e attribuzioni del direttore

Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.

Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.

Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal condirettore se nominato, vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 53

Disposizioni transitorie

Le norme transitorie previste dalle disposizioni che seguono prevarranno su ogni diversa previsione del presente Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale e si applicheranno come di seguito indicato.

I soci si suddividono tra coloro che al momento della fusione sono soci della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e quelli che sono soci della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano; per i soci che entreranno a far parte della compagine sociale successivamente e fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2023 saranno considerati riferibili a ciascuna Banca di Credito Cooperativo partecipante alla fusione se per requisiti (residenza ovvero comune in cui operano con carattere di continuità) appartengano ai comuni di competenza come di seguito indicati, per l'individuazione dei quali si è tenuto conto prioritariamente della presenza di una succursale, in presenza di più succursali, del maggior numero di soci, della competenza territoriale e in caso di competenza concorrente, della presenza del maggior numero di soci:

- per la Banca di Credito Cooperativo di Manzano: Comuni di Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Capriva del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino-Aurisina, Faedis, Fagagna, Farra d'Isonzo, Gonars, Gorizia, Manzano, Mariano del Friuli, Martignacco, Medea, Moimacco, Monrupino, Moraro, Mossa, Muggia, Nimis, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Porpetto, Povoletto, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Reana del Rojale, Remanzacco, San Dorligo della Valle-Dolina, San Floriano del Collio, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria La Longa, Savogna, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Torviscosa, Tricesimo, Trieste, Trivignano Udinese, Udine;

- per la Banca di Credito Cooperativo di Basiliano: Comuni di Basiliano, Bertolo, Camino al Tagliamento, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Cordovado, Coseano, Flaibano, Fossalta di Portogruaro, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Mereto di Tomba, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Pozzuolo del Friuli, Precenico,

Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Sesto al Reghena, Talmassons, Tegli Veneto, Valvasone Arzene, Varmo.

Il Consiglio di Amministrazione, che sarà nominato dall'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione.

Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da

13 (tredici) amministratori eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: sette amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e sei amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano - Società cooperativa come indicati al secondo comma.

Successivamente e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 10 (dieci) amministratori eletti fra i soci delle Banche partecipanti alla fusione come segue: 5 (cinque) individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e 5 (cinque) amministratori individuati tra i soci appartenenti ai comuni di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano - Società cooperativa come indicati al secondo e terzo comma.

Delle previsioni di cui sopra si dovrà tener conto in occasione della nomina indipendentemente dal numero di preferenze raccolte, nonché in tutti i casi in cui, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, si debba procedere alla sostituzione di un amministratore.

Il previsto meccanismo di selezione su base territoriale degli organi sociali avverrà comunque nel rispetto dei principi ispiratori della vigente disciplina di Vigilanza sulla governance societaria.

Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato tra gli amministratori appartenenti alla zona di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano individuata ai sensi del secondo comma anche in deroga alla previsione di cui al secondo comma dell'art. 33 dello statuto. Parimenti, nello stesso periodo, il Vice-Presidente sarà nominato tra gli amministratori appartenenti alla zona di competenza della Banca di Credito Cooperativo di Manzano.

Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, il Comitato Esecutivo sarà composto da 6(sei) componenti, di cui 3 individuati tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e n.3 individuati tra gli amministratori espressione della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano.

Il Collegio Sindacale, che sarà nominato dall'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione. Fino all'approvazione del bilancio 2020 sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, dei quali il Presidente sarà individuato su proposta della Banca di Credito Cooperativo di Manzano, n.1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente su proposta della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e n. 1 sindaco effettivo e 1 supplente su proposta della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano.

I limiti di candidabilità introdotti dall'art. 18 del Regolamento assembleare ed elettorale si iniziano a computare dalle nomine effettuate con l'atto di fusione e, nel contempo, non si tiene conto dei mandati inferiori al triennio.

Qualsiasi modifica a quanto previsto dal presente articolo dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria con una maggioranza qualificata di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei votanti per assemblea.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -